

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 93 del 01/04/2016

OGGETTO: VARIANTE N.313 AL P.R.G. (ai sensi dell'art. 16 bis della L.U.R.) "Piano Regionale delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare".  
Verifica di assoggettabilità al processo di Valutazione Ambientale Strategica -  
Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica.

Premesso che:

Nell'ambito della razionalizzazione dei propri beni immobiliari, la Regione Piemonte ha disposto un programma di alienazione del patrimonio inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015 "Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale".

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015", il medesimo Ente ha riconosciuto il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo ed ha approvato il Piano regionale delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

L'art. 6 comma 4 della L.R. 9/2015 prevede che "qualora per la valorizzazione dei beni immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni si renda opportuna la definizione di nuove destinazioni urbanistiche, la Giunta procede ad individuare la relativa proposta di destinazione urbanistica, avviando il relativo procedimento di variante di cui all'art. 16bis della legge regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i."

Con nota del 15 dicembre 2015, acquisita al protocollo del Servizio scrivente in data 22/12/2015, prot. n. 10792, il Servizio Pianificazione della Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica, ha trasmesso la Variante in oggetto.

Gli immobili compresi nel Comune di Torino, con le relative nuove proposte di destinazione d'uso, risultano i seguenti:

A) immobile sito in Via Petrarca n. 44, per il quale si propone la destinazione d'uso residenziale;

B) immobile sito in Piazza Castello n.161/165 e Via Garibaldi n. 2, per il quale si propongono le destinazioni d'uso turistico-ricettivo, direzionale, commerciale (al piede), residenziale;

C) immobile sito in Via Principe Amedeo n. 17, per il quale si propongono le destinazioni d'uso residenziale, turistico-ricettivo, direzionale;

D) immobile sito in Viale Settimio Severo n. 65 (Villa Gualino), per il quale si propongono le destinazioni d'uso a servizi privati, turistico-ricettivo, mantenendo la destinazione attuale per gli immobili attualmente occupati dalla Fondazione Europea per la Formazione (ETF);

Tutto ciò premesso la variante prevede quindi:

A) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Petrarca n. 44, pari a circa mq. 1.750 di superficie territoriale, da Area per Servizi Pubblici, lettera "z – aree per altre attrezzature di interesse generale" ad Area Normativa "R1 ville";

B) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Piazza Castello n.161/165 e Via Garibaldi n. 2, pari a circa mq. 2.625 di superficie territoriale, da Area per Servizi Pubblici S, lettera "f – uffici pubblici" ad Area Normativa "TE";

C) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Via Principe Amedeo n. 17, pari a circa mq. 1.147 di superficie territoriale, da Area per Servizi Pubblici, lettere "a - attrezzature di interesse comune", "s - istruzione superiore", "f - uffici pubblici" e "u - istruzione universitaria" ad Area Normativa "TE";

D) la modifica della destinazione urbanistica dell'immobile sito in Viale Settimio Severo n. 65 (Villa Gualino), pari a circa mq. 48.396 di superficie territoriale, da Area per Servizi Pubblici, lettere "z – aree per altre attrezzature di interesse generale" e "v – aree per parchi pubblici urbani e comprensoriali" ad Area per Servizi Privati, lettere "a - Servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per attività sanitarie, sportive, culturali (v. art.3 punti 7 i, s, a, e, h, v, u, cr, b)", "v – impianti e attrezzature sportive" e "b – fondazioni culturali", disciplinata dalla specifica scheda normativa inserita nel nuovo comma 33 all'art. 19 delle N.U.E.A., tra le "Altre aree per verde e servizi con prescrizioni particolari". Si provvede inoltre a modificare il perimetro dell'Area di pertinenza storica ed il tracciato dei percorsi

pedonali, coerentemente con lo stato di fatto. In conseguenza della scadenza dei termini dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 22/03/1999, si provvede inoltre all'eliminazione di alcune parti normative all'interno del Volume I (art. 19 comma 7, art. 26 comma 29, Tavola Normativa n. 4, Allegato B comma 6 della Premessa) delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione.

Atteso che:

- ai sensi del comma 5 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/77 e s.m.i. *“Le modificazioni al P.R.G.C. di cui al presente articolo sono soggette alla fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, se non escluse ai sensi del comma 6 o di diversa normativa. Omissis...”*;
- ai sensi dell'articolo 3 bis L.r. 56/77, per gli strumenti di pianificazione di cui alla medesima legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla stessa legge regionale 56/77, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo;
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 16 bis della l.r. 56/77 e s.m.i. per le varianti di cui al medesimo articolo, la VAS, ove prevista, è svolta dall'ente competente alla gestione urbanistica purchè dotato della struttura di cui all'art. 3 bis comma 7 della L.U.R. in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni disciplinate con apposito provvedimento della Giunta Regionale;
- ai sensi dell'art. 3bis della stessa L.R. 56/77 e s.m.i., per gli strumenti di pianificazione in essa normati, l'Autorità competente alla VAS è individuata nell'Amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;
- l'Amministrazione della Città di Torino è dotata dell'Organo Tecnico Comunale, ovvero di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale istituita ai sensi della L.R. 40/98;
- l'Organo Tecnico Comunale è stato da ultimo ridefinito con la Deliberazione della Giunta

Comunale 8 gennaio 2014 (n. mecc. 2014 00016/126) nella quale, inoltre, è stata:

- o individuata nella Direzione Ambiente, ora Direzione Territorio e Ambiente–Area Ambiente, la funzione di Autorità Competente in materia di VIA e di VAS;
- o attribuita la responsabilità del procedimento di VIA e di VAS al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali;

il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha proceduto alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, secondo le prescrizioni dettate dal combinato disposto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dalla L.R. 40/98 e dalla DGR 9 giugno 2008 n° 12-8931.

Con nota, prot. 172 del 12.01.2016, il Dirigente dell'Area Ambiente, rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. all'ARPA – Dipartimento Prov.le di Torino, alla Città Metropolitana di Torino - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, all'ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo; Biella; Vercelli, alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, al Segretariato Regionale per il Piemonte ed ai componenti l'Organo Tecnico Comunale V.I.A. (come individuati dalla Deliberazione della Giunta Comunale 8 gennaio 2014 – n. mecc. 2014 00016/126).

Con successiva nota, prot. 910 del 04.02.2016, il Servizio Adempimenti Ambientali rendeva disponibile l'elaborato tecnico di verifica di assoggettabilità a V.A.S. richiedendo al contempo il parere di competenza ex art. 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio.

L'avvio del procedimento è stato reso noto mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Città di Torino alla sezione Avvisi Pubblici e altri Documenti, in data 14 gennaio 2016, all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/albopretorio/>

e sul sito web del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ambiente/vas/vasincorso/>

L'ASL TO 1 Servizio Igiene del Territorio con nota prot. n. 13365 del 15 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1473 del 19 febbraio 2016), ha comunicato :  
“... omissis... è parere che la variante possa essere esclusa dalla valutazione di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,...omissis...”, evidenziando inoltre che:

- 1) con riferimento alla L.R. 52/2000 e alle “Linee guida per la classificazione acustica del territorio” si osserva che la verifica di compatibilità acustica non riporta il nome e gli estremi dell’abilitazione del tecnico competente in acustica ambientale del gruppo tecnico che se ne sarebbe occupato: Tale aggiornamento si rende indispensabile, ai sensi dell’art. 2, commi 6,7,e,8 della Legge 447/1995;
- 2) stante lo scenario di riferimento territoriale delle zone urbane in cui gli immobili si inseriscono, si dovranno individuare le scelte progettuali e organizzative ed adottare le procedure e le misure preventive e protettive , al fine di impedire, ridurre e compensare, nel modo più completo possibile i rischi per l’igiene e la sanità pubblica, derivanti dall’attuazione della variante urbanistica, in riferimento alle aree e all’organizzazione di cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
  - aree urbane e viabilità pubblica, pedonale e veicolare;
  - recinzioni di cantiere, accessi e segnalazioni;
  - modalità di accesso dei mezzi d’opera;
  - emissioni di fumi, gas, polveri e odori, rumori ed eventuali vibrazioni, con riferimento alla dislocazione degli impianti di cantiere, alle zone di carico e scarico, deposito di attrezzature, stoccaggio di materiali e rifiuti, nonché alle eventuali zone di deposito materiali con pericolo d’incendio o esplosione;
- 3) resta fatto salvo il rispetto delle norme di settore richiamate dall’art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi per assicurare, tra le altre, le esigenze di tutela dell’igiene, della salute e dell’ambiente, la protezione contro il rumore e il risparmio energetico.

L’ARPA Piemonte, Dipartimento Provinciale di Torino, Struttura Semplice Attività di Produzione, con nota prot. n. 10945 del 11 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1542 del 2/02/2016), ha comunicato: “... omissis poiché la variante non pare

*comportare effetti significativi si reputa che la stessa possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.”.*

La Città Metropolitana di Torino, Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, con nota prot. n. 016938/2016/LB8 del 10 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1412 del 17/02/2016) ha espresso il proprio contributo con il quale ritiene: “... *omissis... la Variante in oggetto non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006 e smi.*”.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con successive note prot. n. 1423 del 2 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1292 del 15/02/2016), prot. n. 2019 del 9 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1535 del 22/02/2016) e prot. n. 2020 del 9 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1533 del 20/02/2016), riferite rispettivamente ai beni oggetto dell'intervento siti in Piazza Castello nn. 161/165, Via Garibaldi n. 2, Via Principe Amedeo 17, Viale Settimio Severo n. 65 e Via Petrarca n. 44, ha espresso unanimemente il proprio contributo con il quale ritiene di non dover assoggettare a VAS le modificazioni di destinazione d'uso proposte, ricordando al contempo che qualsiasi intervento sugli immobili dovrà essere preventivamente sottoposto all'Ufficio scrivente per le valutazioni di competenza di cui al D. Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza Archeologica del Piemonte con nota prot. n. 1366 del 22 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1703 del 25/02/2016), ha comunicato che: “...*omissis... gli immobili compresi nel territorio comunale di Torino oggetto della variante non risultano interessati da procedimenti di tutela archeologica in essere o in corso di istruttoria, né la proposta di variazione della destinazione urbanistica degli edifici esistenti apporterebbe eventuali modifiche al paesaggio antico. Omissis...*”.

L'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota trasmessa dalla Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio, prot. n. 1499 del 18 febbraio 2016 (prot. Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali n. 1900 del 02/03/2016), comunicava che: “... *omissis...Analizzati i contenuti della*

*Variante proposta e il Dt trasmesso, ferma restando la competenza comunale in materia di VAS, in relazione ai disposti della d.g.r. n. 12-8931 del 09.06.08, si ritiene non sussistano criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS, a condizione che vengano recepite le osservazioni e raccomandazioni formulate nel presente contributo", che così si riassumono: "dovrà essere posta particolare attenzione alla scelta tipologica, alle tecniche costruttive e compositive, alla selezione dei materiali da utilizzare e alle dovute attenzioni per integrare gli impianti tecnologici agli edifici oggetto di valorizzazione, inserendo specifiche prescrizioni.*

*Nel caso in cui si riscontrasse la presenza di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (ad esempio: prodotti a base di amianto) sarà necessario provvedere a specifiche modalità di smaltimento.*

*In relazione a questa eventualità, sarà quindi necessario verificare la presenza di materiali pericolosi nella struttura costruttiva degli edifici e, in caso positivo, provvedere allo smaltimento degli stessi nei modi previsti dalla normativa di settore. Le procedure per la verifica di tale aspetto dovranno essere in accordo con la normativa vigente (DM 6.9.1994 "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto").*

*Inoltre, per quanto riguarda i materiali inerti derivanti da eventuali parti di demolizione, è opportuno operare affinché la massima quantità possibile possa essere riutilizzata come materia prima secondaria per la costruzione dei previsti edifici e/o nell'eventuale rimodellazione del piano del sito interessato, o anche di siti terzi, ed avviare allo smaltimento, nei modi previsti dalla normativa di settore, unicamente l'eventuale frazione non riutilizzabile. Omissis..."*

Relativamente ai contenuti delle note formulate dall' ASL TO 1 Servizio Igiene del Territorio si precisa che il documento di Verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica è stato redatto da personale tecnico in servizio presso il Dipartimento Territorio Ambiente della Città di Torino, le cui attività nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi del comma 8, art. 2 della Legge 447/1995, risultavano già in regolare svolgimento alla data di entrata in vigore della LR. N. 52/2000.

Pertanto:

- dato atto che dal 12 gennaio 2016, data in cui il servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha inviato la documentazione, è scaduto il termine previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s.m.i. per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale;
- visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- vista la tipologia del piano in oggetto (Variante al P.R.G., ai sensi dell'art. 16 bis della L.U.R.);
- visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;
- sentito, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Servizio Pianificazione nella funzione di Autorità procedente;
- considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

si ritiene che la variante in oggetto sia da escludere dalle successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, condizionata all'adempimento delle prescrizioni specificate nella parte dispositiva del presente atto.

Infine:

- premesso che l'articolo 14 della L.R. 56/77, come novellato dalla L.R. 3/2013, prescrive che in caso di VAS, la relazione di compatibilità delle aree oggetto di nuova previsione o di trasformazione con la classificazione acustica predisposta ai sensi della normativa regionale in materia di inquinamento acustico, è analizzata e valutata nell'ambito di tale procedura.
- richiamati i contenuti della variante;
- richiamato l'art. 11 delle N.T.A. del Piano di Classificazione della Città di Torino;
- esaminato il documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica – PCA della Città di Torino (approvato con D.C.C. 2010 06483/126 del 20 dicembre 2010) che accompagna il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

si condivide il giudizio di compatibilità con la classificazione acustica stabilita dal PCA; saranno pertanto recepite le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE D'AREA

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la Legge Regionale 56/77 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 74 dello Statuto della Città;

la Deliberazione Giunta Comunale 8 gennaio 2014, mecc. n. 2014 00016/126, esecutiva dal 23 gennaio 2014;

esaminato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;

visti i pareri degli Enti competenti in materia ambientale pervenuti;

vista la compatibilità della Variante con il Piano di Classificazione Acustica vigente,

considerato che, sulla scorta del rapporto preliminare presentato e valutato, è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali rispetto a quelli derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente;

#### D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa, che qui si ritengono interamente riportati:

1. per quanto indicato nella relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS, di escludere dalla fase di valutazione della VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e

come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante n. 313 al P.R.G. – “Piano Regionale delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare” (art. 16 bis della LR n. 56/77), subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. siano adottate le azioni di sostenibilità ambientale previste ed esplicitate nel rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- b. sia previsto l'utilizzo di tipologie e tecniche costruttive ed impiantistiche volte a favorire le prestazioni energetiche dell'edificio in termini di contenimento del fabbisogno energetico e di efficienza energetica;
- c. sia previsto l'utilizzo di tecnologie volte a favorire il risparmio e il riciclo idrico per usi non potabili;
- d. stante lo scenario di riferimento territoriale delle zone urbane in cui gli immobili si inseriscono, si dovranno individuare le scelte progettuali e organizzative ed adottare le procedure e le misure preventive e protettive, al fine di impedire, ridurre e compensare, nel modo più completo possibile i rischi per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'attuazione della variante urbanistica, in riferimento alle aree e all'organizzazione di cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
  - aree urbane e viabilità pubblica, pedonale e veicolare;
  - recinzioni di cantiere, accessi e segnalazioni;
  - modalità di accesso dei mezzi d'opera;
  - emissioni di fumi, gas, polveri e odori, rumori ed eventuali vibrazioni, con riferimento alla dislocazione degli impianti di cantiere, alle zone di carico e scarico, deposito di attrezzature, stoccaggio di materiali e rifiuti, nonché alle eventuali zone di deposito materiali con pericolo d'incendio o esplosione;
- e. resta fatto salvo il rispetto delle norme di settore richiamate dall'art. 31 del Regolamento Edilizio Comunale, alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi per assicurare, tra le altre, le esigenze di tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente, la protezione contro il rumore e il risparmio energetico.

2. di rammentare che:

- a) nel caso in cui si riscontrasse la presenza nella struttura costruttiva degli edifici dimessi di materiali da costruzione non più ammessi dalla normativa vigente (p.es. prodotti a base di amianto) sarà necessario provvedere a specifiche modalità di smaltimento. In relazione a queste eventualità sarà quindi necessario verificare la presenza di materiali pericolosi nella struttura costruttiva degli edifici e, in caso positivo, provvedere allo smaltimento degli stessi nei modi previsti dalla normativa di settore.

Le procedure per la verifica di tale aspetto devono essere in accordo con la normativa vigente (D.M. 6/971994- Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992 n 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto). Inoltre per quanto riguarda i materiali inerti derivanti da eventuali parti di demolizione, operare affinché la massima quantità possibile possa essere riutilizzata come materia prima seconda, ed avviare solo l'eventuale frazione non riutilizzabile allo smaltimento nei modi previsti dalla normativa di settore, unicamente la frazione non riutilizzabile;

- b) siano previsti, in fase di progetto, e adottati, in fase di esercizio, tutti gli accorgimenti connessi ad una corretta gestione dei rifiuti e igiene urbana, come stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti della Città all'art. 10, commi 10-11-12, all'art. 11 e all'art. 37;

3. per quanto indicato nel documento relativo alla compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, di condividere il giudizio di compatibilità formale formulato sulla scorta dei criteri richiamati dalla relazione tecnica di Piano; dovranno essere recepite le proposte di revisione formulate al fine di rendere coerenti le previsioni urbanistiche e la pianificazione acustica;

4. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

5. di procedere alla pubblicazione per giorni 15 della presente determinazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/albopretorio/> e sul web all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/ambiente/vas;>
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Direttore  
della Direzione Ambiente  
D. Enrico Bayma

